SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
26 giugno 1996

Causa T-91/95

Lieve de Nil e Christiane Impens
contro
Consiglio dell'Unione europea

«Dipendenti – Concorso interno cosiddetto di "rivalutazione" – Provvedimenti di esecuzione di una sentenza di annullamento – Art. 176 del Trattato CE – Nuove prove – Nuovo inquadramento – Irretroattività – Danni morali e materiali – Risarcimento»

Testo completo in francese . . . . . II - 959

Oggetto: Ricorso diretto ad ottenere, per ciascuna delle due ricorrenti, da un lato, la domanda di annullamento della decisione del Consiglio 15 giugno 1994 e, all'occorrenza, della decisione del Consiglio 9 giugno 1994, recanti rispettivamente rigetto esplicito e rigetto implicito della domanda di risarcimento del danno subito in conseguenza di provvedimenti insufficienti di esecuzione da parte del Consiglio della sentenza del Tribunale 11 febbraio 1993, causa T-22/91, Raiola-Denti e a./Consiglio (Racc. pag. II-69), nonché della decisione del Consiglio 4 gennaio 1995, con la quale quest'ultimo ha respinto esplicitamente il susseguente reclamo, e, dall'altro lato, la domanda intesa a far condannare il Consiglio a pagare alle stesse 500 000 BFR per danno materiale e 1 ECU simbolico per danno morale.

Esito: Annullamento e condanna del Consiglio alla riparazione del danno materiale e morale sofferto. Rigetto quanto al resto.

Sunto della sentenza

Il 26 ottobre 1990 il Consiglio pubblicava il bando di concorso interno B/228, diretto ad assegnare quindici posti di assistente aggiunto di grado B5 permettendo a dipendenti di grado C1 di ottenere la «rivalutazione» del loro impiego a tale grado.

Le ricorrenti, all'epoca dipendenti del Consiglio di grado C1, venivano ammesse alle prove del concorso con comunicazione individuale 4 dicembre 1990. Non essendo state incluse dalla commissione giudicatrice nell'elenco di idoneità di questo concorso, il 13 aprile 1991 presentavano, insieme ad altre interessate, un ricorso d'annullamento nei confronti, tra l'altro, delle decisioni della commissione giudicatrice «successive alle decisioni di ammissione alle prove del concorso». Con sentenza 11 febbraio 1993, causa T-22/91, Raiola-Denti e a./Consiglio (Racc. pag. II-69), il Tribunale dichiarava che le prove non si erano svolte conformemente al bando di concorso B/228, poiché la commissione giudicatrice aveva violato questo stesso bando e privato di contenuto la prevista prova linguistica. Il Tribunale annullava di conseguenza «le operazioni che hanno fatto seguito alle decisioni di ammissione dei candidati alle prove del concorso interno B/228 (...)».

In seguito a questa sentenza, il Consiglio decideva, da un lato, di conservare le decisioni di reinquadramento dei vincitori del concorso B/228, con effetto dal 1° gennaio 1991, e, dall'altro, di pubblicare, il 1° settembre 1993, un bando di concorso interno B/228 bis aperto ai candidati che erano stati ammessi a partecipare alle prove del concorso B/228 con comunicazione individuale 4 dicembre 1990, diretta ad assegnare sei posti di assistente aggiunto di grado B5 mediante rivalutazione di posti del grado C1. La natura e le modalità di valutazione delle prove del concorso B/228 bis erano identiche a quelle del concorso B/228.

Le ricorrenti, candidate al concorso B/228 bis, venivano incluse, in seguito allo svolgimento delle prove, nell'elenco di idoneità, ottenendo la riqualificazione del loro posto al grado B5, con effetto dal 1° gennaio 1994.

Ritenendo che, nonostante il reinquadramento, il Consiglio non avesse di fatto riparato il danno causato dal rifiuto della commissione giudicatrice del concorso B/228 di includerle nell'elenco di idoneità dello stesso, in quanto questo rifiuto le aveva private di un reinquadramento con effetto dal 1° gennaio 1991, il 9 febbraio 1994 le ricorrenti presentavano una domanda fondata sull'art. 90, n. 1, dello Statuto del personale delle Comunità europee (lo Statuto), diretta ad ottenere il risarcimento del danno materiale e morale che avrebbero subito a causa della decisione illegittima della commissione giudicatrice del concorso B/228, dalle ricorrenti stimato a di 500 000 BFR. Inoltre, esse chiedevano il rimborso di tutte le spese sopportate nell'ambito del nuovo procedimento precontenzioso.

Questa domanda è stata oggetto dapprima di un rigetto implicito, successivamente di una decisione esplicita di rigetto notificata alle ricorrenti il 15 giugno 1994.

Il 6 settembre 1994 le ricorrenti presentavano un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto nei confronti della decisione di rigetto.

Il 4 gennaio 1995 l'autorità che ha il potere di nomina (APN) adottava una decisione esplicita di rigetto del reclamo.

Nel merito

Per conformarsi all'obbligo imposto dall'art. 176 del Trattato, l'istituzione da cui emana l'atto annullato dal giudice comunitario deve determinare i provvedimenti necessari all'esecuzione della sentenza d'annullamento, esercitando la propria valutazione discrezionale nel rispetto sia del dispositivo e della motivazione della sentenza sia delle disposizioni di diritto comunitario. Qualora l'esecuzione della sentenza d'annullamento presenti difficoltà particolari, l'istituzione convenuta può adempiere l'obbligo che le incombe in forza dell'art. 176 del Trattato adottando ogni decisione tale da compensare equamente lo svantaggio subito dagli interessati. In un caso come quello di specie, l'istituzione convenuta deve assicurare il rispetto dei principi di parità di trattamento dei dipendenti e della loro aspettativa di carriera (punti 34 e 35).

Riferimento: Corte 4 marzo 1964, causa 15/63, Lassalle/Parlamento (Racc. pag. 57); Corte 6 maggio 1969, causa 17/68, Reinarz/Commissione(Racc. pag. 61); Corte 16 marzo 1971, causa 48/70, Bernardi/Parlamento (Racc. pag. 175, punto 27); Corte 26 aprile 1988, cause riunite 97/86, 193/86, 99/86 e 215/86, Asteris e a./Commissione (Racc. pag. 2181); Corte 9 agosto 1994, causa C-412/92 P, Parlamento/Meskens (Racc. pag. I-3757, punto 28); Tribunale 8 ottobre 1992, causa T-84/91, Meskens/Parlamento (Racc. pag. II-2335, punto 80); Tribunale 17 marzo 1994, causa T-43/91, Hoyer/Commissione(Racc.PI pag. II-297, punto 64); Tribunale 27 ottobre 1994, causa T-508/93, Mancini/Commissione (Racc.PI pag. II-761); Tribunale 21 febbraio 1995, causa T-506/93, Moat/Commissione (Racc.PI pag. II-147, punto 37)

Rifiutando di reinquadrare le ricorrenti retroattivamente al 1° gennaio 1991 come i vincitori del concorso B/228, il Consiglio ha fatto loro perdere l'occasione di essere promosse prima, nei termini previsti dallo Statuto, al grado B4, quindi al grado B3, e di vedere così la propria carriera svolgersi alle stesse condizioni di quella dei vincitori del concorso B/228, così come attesta l'evoluzione della carriera di questi ultimi, che sono stati tutti promossi, e dei quali tre sono attualmente promuovibili al grado B2 e altri tre promuovibili al grado B3. Infatti, se le ricorrenti fossero state inquadrate al grado B5 nel gennaio 1991, anch'esse avrebbero potuto eventualmente essere promosse al grado B4 nel luglio 1991 e al grado B3 al 1° luglio 1993, data alla quale la loro retribuzione netta avrebbe superato la retribuzione da esse allora effettivamente percepita (punto 38).

Le ricorrenti hanno quindi subito le conseguenze di una distorsione tra le prospettive di evoluzione della loro carriera e quelle dei vincitori del concorso B/228. Sin dal momento dell'organizzazione del concorso B/228 bis il Consiglio avrebbe potuto prevedere che il reinquadramento dei vincitori avrebbe avuto effetto dalla stessa data dei reinquadramenti dei vincitori del concorso B/228. Non avendo previsto in anticipo una tale soluzione, il Consiglio avrebbe dovuto, non appena investito delle richieste in tal senso delle ricorrenti, ritirare le decisioni di reinquadramento al 1° gennaio 1994 per procedere, nell'ottica della parità di trattamento, alla ricostituzione della carriera delle interessate al fine di assicurare loro un'anzianità nella categoria B pari a quella acquisita in questa categoria dai vincitori del concorso B/228 (punto 39).

Riferimento: Corte 6 ottobre 1982, causa 9/81, Williams/Corte dei conti (Racc. pag. 3301); Corte 1° dicembre 1083, causa 190/82, Blomefield/Commissione(Racc. pag. 3981)

Questa soluzione non comportava che le ricorrenti avessero diritto a essere già incluse nell'elenco di idoneità del concorso B/228 (punto 40).

Da un lato, la retroattività richiesta non riguarda un ipotetico esito positivo per le ricorrenti al concorso B/228 e la loro iscrizione successiva nel relativo elenco di idoneità, bensì gli effetti da ricollegare all'esito effettivamente positivo del concorso B/228 bis (punto 41).

Dall'altro, i due concorsi non erano distinti. Infatti, lungi dall'essersi concluso, il concorso B/228 era ancora aperto e le candidature ammesse dalla comunicazione 4 dicembre 1990 erano rimaste pendenti dinanzi all'APN di modo che, organizzando il concorso B/228 bis, il Consiglio ha in realtà proceduto soltanto a una riapertura delle operazioni del concorso B/228 nei confronti dei soli candidati non inclusi nell'elenco di idoneità stabilito in esito alle prove precedenti. I candidati che avevano superato le prove organizzate in base ai bandi B/228 e B/228 bis devono quindi essere considerati come vincitori di un solo e medesimo concorso e, di

conseguenza, godere dello stesso trattamento in relazione agli effetti del reinquadramento (punto 42).

Il rifiuto del Consiglio di adottare i provvedimenti che avrebbero garantito questa parità di trattamento era intervenuto in violazione dell'art. 176 del Trattato; l'istituzione deve quindi porre rimedio ai pregiudizi effettivamente subiti a seguito di questa violazione (punti 44 e 45).

Le ricorrenti dimostrano l'esistenza di un diritto alla riparazione del pregiudizio derivante dal non aver ottenuto un reinquadramento nella categoria B contemporaneamente ai vincitori del concorso B/228, dal momento che esse hanno in ogni caso perduto una possibilità di veder evolvere la loro carriera futura in modo comparabile a quella dei vincitori del concorso B/228 (punto 47).

Il danno morale effettivamente subito dalle ricorrenti è quello legato al prolungato stato d'incertezza in cui si sono trovate per quanto riguarda l'evoluzione della propria carriera. Al riguardo, le circostanze del caso di specie sono state caratterizzate da rilevanti irregolarità nello svolgimento delle prove organizzate in base al bando B/228, da un serio pregiudizio del diritto delle ricorrenti a uno svolgimento regolare di queste prove e dal fatto che il rifiuto del Consiglio di porle in una posizione di parità con i loro colleghi che avevano ottenuto il reinquadramento alla data del 1° gennaio 1991 era intervenuto dopo il superamento delle prove organizzate in base al concorso B/228 bis (punti 48-50).

Il Tribunale valuta, ex aequo et bono, a 500 000 BFR i danni materiali e morali subiti complessivamente da ciascuna delle ricorrenti (punto 51).

Riferimento: Tribunale 9 febbraio 1994, causa T-82/91, Latham/Commissione (Racc. PI, pag. II-61); Tribunale 9 febbraio 1994, causa T-3/92, Latham/Commissione (Racc. PI pag. II-83)

Dispositivo:

Sono annullate le decisioni del Consiglio 9 e 15 giugno 1994, di rigetto delle domande di risarcimento presentate dalle ricorrenti il 9 febbraio 1994, e la decisione 4 gennaio 1995, di rigetto del reclamo presentato dalle ricorrenti il 6 settembre 1994.

Il Consiglio è condannato a pagare a ciascuna delle ricorrenti la somma di 500 000 BFR a titolo di risarcimento complessivo dei danni morali e materiali.

Quanto al resto, il ricorso è respinto.